



COMMISSIONE EUROPEA

SEGRETARIATO GENERALE

Bruxelles, 25 XI 2011

SG-Greffe (2011) D/ 21163

1/100

25-11-2011

RAPPRESENTANZA PERMANENTE
DELL'ITALIA
PRESSO L'UNIONE EUROPEA
Rue du Marteau, 5/11
1040 - BRUXELLES

Oggetto: Costituzione in mora complementare – Infrazione n. 2011/4003

Il Segretariato generale La invita a trasmettere la lettera in allegato al Ministro degli Affari esteri.

Per la Segretaria generale,

Valérie DREZET-HUMEZ

All.: C(2011) 8486 final

IT



COMMISSIONE DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 24.11.2011

2011/4003
C(2011) 8486 final

Signor Ministro,

mi prego di richiamare nuovamente la Sua attenzione su diversi affidamenti decisi a favore della società IREN S.p.A. da parte dei Comuni di Parma, Piacenza e Reggio Emilia e da quelli residenti nelle loro Province, dopo la prima lettera di costituzione in mora indirizzataLe il 15 marzo 2011 (rif. SG(2011)D/3977 C(2011)1456).

Anzitutto, la Commissione desidera ricevere alcuni elementi di risposta più specifici rispetto a quelli richiesti nella lettera di costituzione in mora del 15 marzo 2011, appena citata. In particolare, in merito agli affidamenti dei servizi di smaltimento dei rifiuti, rimangono ancora non definiti il valore economico e la durata dei contratti di servizio conclusi dai tre Comuni di Parma, Piacenza e Reggio Emilia e da quelli residenti nelle loro Province.

Inoltre, a seguito di ulteriori informazioni di cui la Commissione è entrata in possesso successivamente all'invio della lettera di costituzione in mora del 15 marzo 2011, risulta che il Comune di Parma avrebbe direttamente affidato alla società IREN Emilia S.p.A., controllata dalla società IREN S.p.A., i lavori necessari alla realizzazione di un inceneritore in località Ugozzolo (PR), per un valore complessivo di circa 315 milioni di euro.

La Commissione ricorda che gli appalti e le concessioni di lavori di importo superiore ad euro 4.845.000,00 debbono essere conclusi all'esito di una procedura di messa in concorrenza rispettosa dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e mutuo riconoscimento, nonché conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 28, 35 e 36 della direttiva 2004/18/CE, per gli appalti, e alle disposizioni di cui agli artt. 56 e ss., per le concessioni di lavori.

S.E Giulio Terzi di Sant'Agata
Ministero degli Affari Esteri
Piazzale della Farnesina, 1
00135 Roma

Per contro, nessuna delle sopra richiamate norme risulta essere stata rispettata quanto alla costruzione dell'inceneritore in questione, posto che il Comune di Parma non ha dato seguito ad alcuna procedura di messa in concorrenza.

Tale affidamento senza messa di concorrenza preliminare non può essere giustificato dalla sussistenza di un rapporto di controllo analogo tra i Comuni interessati e la società IREN S.p.A., la quale controlla le società IREN Emilia S.p.A.

Ciò deriva, in primo luogo, dalla presenza di soci privati nel capitale di IREN S.p.A. (tra l'altro, le banche Intesa San Paolo S.p.A e Fondazione Cassa di Risparmio di Torino), la quale, di per sé, impedisce la configurazione di un rapporto di controllo analogo, posto che, per costante giurisprudenza della Corte, la partecipazione, anche minoritaria, di un'impresa privata al capitale di una società alla quale partecipi anche l'amministrazione aggiudicatrice "esclude in ogni caso che tale amministrazione possa esercitare su detta società un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri servizi" (sentenze in causa C-26/03, *Stadt Halle*, punto 49; in causa C-340/04, *Carbotermo e Consorzio Alisei*, punto 37; in causa C-573/07, *Sea Srl*, punto 46).

In secondo luogo, una simile conclusione è dovuta alla grande autonomia delle società interessate, chiaramente dimostrata, tra l'altro, dalla quotazione in borsa della capogruppo IREN S.p.A. Tali elementi, insieme all'estesa dimensione geografica e all'ormai vastissimo campo di attività delle società del gruppo IREN, tra cui è ricompresa IREN Emilia S.p.A., rendono impossibile ravvisare l'esistenza di un rapporto di controllo analogo tra esse e i Comuni azionisti della capogruppo IREN S.p.A. (in tal senso (sentenza della Corte in causa C-458/03, *Parking Brixen*, punto 67).

In terzo ed ultimo luogo, lo stesso controllo societario sulla società IREN Emilia S.p.A. non è esercitato dalla società IREN S.p.A. in maniera totalitaria, ma in modo parziale, aggiungendosi ad esso anche le società Delmi S.p.A. e Plurigas S.p.A., che compartecipano nelle controllate della società IREN S.p.A. rispettivamente per il 15% e per il 30%, rendendo così ulteriormente "precario" il controllo dei Comuni azionisti, i quali infatti dispongono di partecipazioni azionarie direttamente nel capitale di IREN S.p.A. e non in quello di IREN Emilia S.p.A., facilitando, conseguentemente, l'acquisizione di una vocazione prettamente "commerciale" a favore della società IREN S.p.A. e delle sue controllate.

Del resto, nessuna indicazione è contenuta nello Statuto di IREN S.p.A. quanto alla possibilità di configurare i rapporti tra i Comuni di Parma, Piacenza e Reggio Emilia e quelli situati nelle loro Province come rapporti di controllo analogo, prevedendosi solamente la necessità che il 51% del capitale sociale resti in mano pubblica (art. 9 dello statuto) Quanto ai poteri dei soci, essi sono solo quelli normalmente riconosciuti dal diritto societario nazionale e, dunque, insufficienti, come tali, ad assicurare un'influenza determinante "sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti" della società (sentenze *Parking Brixen*, cit., punti 65 e 69; in causa C-573/07, *Sea Srl*, punto 81).

Va ancora osservato che nessuna procedura di messa in concorrenza è stata seguita per la scelta dei soci privati di IREN S.p.A., posto che detti soci sarebbero stati individuati mediante vendita in borsa.

Occorre rilevare che la vendita in borsa non si svolge secondo modalità equiparabili a quelle di una procedura di gara richiesta dal principio di trasparenza e dalle disposizioni della direttiva 2004/18/CE. Tale messa in concorrenza è necessaria poiché "qualunque investimento di capitale privato in un'impresa obbedisce a considerazioni proprie degli

interessi privati e persegue obiettivi di natura differente" dagli obiettivi di interesse pubblico (Sentenza *Stadt Halle*, cit., punto 50), e ciò indipendentemente da ogni contributo operativo che il socio privato intenda fornire.

Di conseguenza la Commissione europea considera, a complemento della lettera di costituzione in mora già indirizzataLe il 15 marzo 2011 (rif. SG(2011)D/3977 C(2011)1456), e dunque in aggiunta alla constatazione per cui la Repubblica italiana ha violato gli artt. 28, 35 e 36 della Direttiva 2004/18/CE, o gli obblighi consacrati negli artt. 49 e 56 del TFUE, e ciò in quanto i Comuni di Reggio Emilia Parma e Piacenza, così come i Comuni siti nelle loro Province, hanno affidato, senza alcuna messa in concorrenza preliminare, numerose attività aventi ad oggetto, tra l'altro, la raccolta dei rifiuti, che la Repubblica italiana sia ulteriormente venuta meno agli obblighi imposti, rispettivamente, dagli artt. 28, 35 e 36 della Direttiva 2004/18/CE, ove la costruzione dell'inceneritore di Ugozzolo sia configurabile come un appalto di lavori, o dagli artt. 56 e ss. di tale direttiva nel caso in cui si debba ritenere che detti lavori siano oggetto di una concessione.

La Commissione invita il Suo Governo, conformemente all'articolo 258 del TFUE, a trasmettere le sue osservazioni su quanto precede entro due mesi dal ricevimento della presente lettera di costituzione in mora complementare.

La Commissione richiede altresì al Suo Governo, conformemente al principio di leale cooperazione consacrato all'art. 4, paragrafo 3, del TUE, le seguenti informazioni:

- la durata e il valore economico dei contratti di servizio relativi allo smaltimento dei rifiuti conclusi dai Comuni di Parma, Piacenza e Reggio Emilia e da quelli siti nelle loro Province, nonché l'indicazione del soggetto con cui tali contratti sono stati conclusi;
- la procedura di messa in concorrenza seguita dalle Autorità italiane per la scelta degli azionisti privati della società IREN S.p.A.;
- il preciso valore economico e lo stato di realizzazione dei lavori dell'inceneritore in località Ugozzolo (PR) nonché le modalità di corresponsione del corrispettivo alla società IREN S.p.A.

Dopo aver preso conoscenza di dette osservazioni, oppure in caso di omesso inoltro entro il termine fissato, la Commissione si riserva il diritto di emettere, se del caso, il parere motivato previsto dal medesimo articolo.

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi d(ella mia alta considerazione.

Per la Commissione

Michel BARNIER

Membro della Commissione



PER COPIA CONFORME

Per la Segretaria generale,

Jordi AYET PUIGARNAU

Direttore della cancelleria